



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia, Sezione Prima civile, in persona
del Giudice unico Dott. L. Benini, a scioglimento della riserva che
precede

letta la richiesta di assegnazione di una somma da imputarsi
nella liquidazione definitiva del danno

preso atto della condizione di reciprocità in materia di diritto
al risarcimento dei danni in caso di sinistri stradali verificata dal
Ministero degli Esteri con riguardo alla Repubblica T~~URKIA~~, stato
cui appartengono le parti istanti, che vi risiedono stabilmente
ritenuti sussistere sulla scorta di un sommario accertamento,

gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo
investitore, anche in considerazione della presunzione di cui all'art.
2054 c.c.

ritenuto di non ravvisare seri elementi – neppure dedotti – per
ritenere che, a causa del sinistro, la parte istante sia venuta a trovarsi
in stato di bisogno

visto l'art. 5 della l. 102/2006, che ha aggiunto all'articolo 24
della legge 990/1969 il seguente comma: "Qualora gli aventi diritto
non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice
civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora
da un sommario accertamento risultino gravi elementi di
responsabilità a carico del conducente, con ordinanza
immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 6061/2010



CASO

it

o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza"; preso atto dell'abrogazione dell'art. 24 da parte dell'art. 354, comma 1. D.Lgs 209/2005; rilevato, tuttavia, come ai sensi del comma 3 di tale disposizione "il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti", di talchè, atteso che il contenuto dell'art. 24 della legge 990/1969 è stato trasfuso nell'art. 147 del D.Lgs 209/2005, deve ritenersi che l'art. 5 della legge 102/06 abbia introdotto un ulteriore comma - il quinto - in calce a detto art. 147

ritenuto di dover provvisoriamente determinare la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano e tenuto conto della sopravvivenza di numerosi altri congiunti e della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua: ritenuto che, trattandosi di soggetto di nazionalità tunisina che viveva in Italia privo del permesso di soggiorno, l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta soffriva certamente della notevole lontananza e della non stabile dimora di questi, cosa che non poteva consentire frequenti contatti con la famiglia di origine

ritenuto quindi provvisoriamente spettare a ciascuno dei genitori la somma di Euro 154.000,00, e a ciascuno dei fratelli la

somma di Euro 22.000.00, somme contenute nei minimi previsti dalle tabelle in conseguenza dell'indispensabile personalizzazione a seguito dei rilievi di cui sopra

preso atto di come ciascuna delle parti istanti risieda stabilmente in T~~...~~, richiamata la sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 14/02/2000 - Rv. 533847, secondo la quale "Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto anche della realtà socio/economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero, che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato (cfr. Cass., n. 134/98) se l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l'entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle. La sentenza non è dunque censurabile in punto di rilievo conferito alla realtà socio economica dell'area in cui vive il danneggiato come ad uno degli elementi di fatto di cui tener conto nella determinazione quantitativa dell'obbligazione risarcitoria del responsabile, da effettuarsi, attesa la sua funzione non sanzionatoria ma riparatoria (cfr. Cass., n. 491/99), con riguardo (alle sofferenze ed) alla posizione del danneggiato"

ritenuto di condividere pienamente tale argomentare essendo la moneta non un bene in sé, cosa che escluderebbe di compensare la

it

perdita della vita umana in diversa misura, ma un bene destinato a costituire mezzo di scambio per l'acquisto di altri beni ed il cui potere di acquisto varia anche sensibilmente in relazione al luogo di residenza del danneggiato

richiamato il parametro legale costituito dai coefficienti di conversione previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro del 12.05.2003 per la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascuno Stato, a quello di cui all'art. 38 della legge 448/2001 in funzione del computo del trattamento pensionistico che in ciascuno Stato estero consente un potere d'acquisto pari a quello proprio della pensione sociale conseguita e spesa in Italia, determinato per la ~~T~~ in 0,420

ritenuto quindi che l'applicazione di tale coefficiente determina un risarcimento di Euro 64.680,00 per ciascuno dei genitori e di Euro 9.240,00 per ciascuno dei fratelli

ritenuto di poter attribuire ex art. 147 una percentuale del 40% di tali somme da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno

per tali ragioni.

assegna ai genitori:

(1) ~~T~~ ~~B~~ ~~M~~ ~~B~~ ~~C~~ ~~J~~

(2) ~~A~~ ~~B~~ ~~H~~ ~~B~~ ~~T~~ ~~B~~

la somma di Euro 25.872,00 ciascuno

assegna ai fratelli:

(3) ~~J~~ ~~A~~

- (4) ~~Jeani Helina,~~
- (5) ~~Jeani N...~~
- (6) ~~Jeani Es...~~
- (7) ~~Jeani L...~~
- (8) ~~Jeani M...~~
- (9) ~~Jeani L...~~
- (10) ~~Jeani S...~~
- (11) ~~Jeani N...~~
- (12) ~~Jeani B...~~
- (13) ~~Jeani Y...~~

la somma di Euro 3.696,00 ciascuno

in tutto con immediata esecutività ed a carico di parte

convenuta

ritenuta la causa matura per la decisione nel merito sulla
scorta della documentazione prodotta, fissa per precisazione
conclusioni l'udienza del giorno 22 gennaio 2015 alle ore 9

Brescia, 25 maggio 2012


Il Giudice

L'depositato nella Cancelleria del Tribunale

Brescia - 4 GIU 2012

L'OPERATORE GIUDIZIARIO

[Signature]



CASO.it